

COMUNE DI NERETO
PROVINCIA DI TERAMO
REGOLAMENTO COMUNALE
PER LO SVOLGIMENTO E LA PARTECIPAZIONE ALLA
FIERA DI SAN MARTINO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 29/09/2026

1. TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione, lo svolgimento e la partecipazione alla Fiera di San Martino, tradizionale manifestazione che si svolge nel territorio del Comune di Nereto.

2. La Fiera è istituita e disciplinata quale manifestazione di commercio su aree pubbliche, ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente.

3. La Fiera persegue, in particolare, le seguenti finalità:

- a) valorizzare la tradizione della Fiera di San Martino;
- b) promuovere le attività commerciali, artigianali e produttive;
- c) favorire la promozione dei prodotti locali e delle produzioni tipiche;
- d) favorire la partecipazione della cittadinanza e dei visitatori;
- e) contribuire alla valorizzazione del centro urbano e del territorio comunale;

4. La disciplina della Fiera deve essere applicata in conformità ai principi di legalità, trasparenza, imparzialità, libera concorrenza, sicurezza e tutela dell'interesse pubblico.

Art. 2 – Fonti normative

1. Il presente Regolamento è adottato nel rispetto della normativa europea, nazionale e regionale vigente.

2. Costituiscono, in particolare, riferimento normativo:

- a) decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante la riforma della disciplina relativa al settore del commercio, con particolare riferimento agli articoli 27, 28 e 29 in materia di commercio sulle aree pubbliche, fiere e sanzioni;
- b) decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;
- c) legge regionale Abruzzo 31 luglio 2018, n. 23, “Testo unico in materia di commercio”, con particolare riferimento al Titolo VII relativo al commercio su aree pubbliche e alle disposizioni concernenti fiere, mercati, posteggi, autorizzazioni e competenze comunali;
- d) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), con particolare riferimento agli articoli 50 e 51 concernenti le competenze del Sindaco;
- e) regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) con particolare riferimento agli articoli 68, 69, 80 e alle altre disposizioni applicabili agli spettacoli e trattenimenti pubblici;

- f) regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, regolamento di esecuzione del TULPS;
 - g) legge 7 marzo 1986, n. 65, legge-quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale;
 - h) legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di sanzioni amministrative;
 - i) decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 – Nuovo Codice della Strada, e relativo regolamento d'esecuzione, per quanto attiene alla disciplina della circolazione e alla chiusura temporanea delle strade;
 - j) decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, Codice della Protezione Civile, per quanto applicabile alla gestione delle emergenze e dei rischi connessi allo svolgimento della manifestazione;
 - k) decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni e ai compiti del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
 - l) decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, concernente i procedimenti di prevenzione incendi;
 - m) decreto del Ministro dell'Interno 19 agosto 1996, recante la regola tecnica di prevenzione incendi per i locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo, ove applicabile;
 - n) decreto del Ministro dell'Interno 22 novembre 2022, recante norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico, anche a carattere temporaneo, ove applicabile;
 - o) decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ove applicabile;
 - p) Regolamento (CE) n. 853/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e la restante normativa europea nazionale e regionale in materia igienico-sanitaria e di sicurezza alimentare;
 - q) decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia ambientale e gestione dei rifiuti;
 - r) decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ove applicabile;
 - s) legge 18 aprile 2017, n. 48, di conversione del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, in materia di sicurezza delle città e sicurezza urbana;
 - t) direttive, circolari e linee guida del Ministero dell'Interno vigenti in materia di safety e security delle manifestazioni pubbliche, con particolare riferimento alla circolare del Ministero dell'Interno 18 luglio 2018;
 - u) le eventuali ulteriori disposizioni statali, regionali, provinciali e comunali vigenti.
3. In caso di modificazione o sostituzione delle disposizioni richiamate dal presente articolo, si applicano le disposizioni sopravvenute, per quanto compatibili.

2. TITOLO II – DATA, DURATA E ORGANIZZAZIONE DELLA FIERA

Art. 3 – Periodo e durata

1. La Fiera può essere programmata nel periodo in prossimità dell'11 novembre; Può avere la durata massima di 3 giorni (anche non consecutivi).
2. La scelta della data o delle date è effettuata dalla Giunta Comunale tenendo conto del calendario annuale, delle esigenze organizzative, della viabilità, della sicurezza, della disponibilità delle aree e dell'opportunità di favorire la partecipazione del pubblico.

3. Lo svolgimento della Fiera in altra data rispetto all'11 novembre non comporta la perdita della denominazione e della natura tradizionale della manifestazione.

4. Le date, la durata e gli orari della Fiera sono stabiliti annualmente dalla Giunta Comunale, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 4 – Area della Fiera

1. L'area destinata alla Fiera è individuata nelle zone del centro storico, e nelle aree limitrofe.

2. L'area fieristica è individuata tenendo conto della sicurezza dei partecipanti, della viabilità, dell'accessibilità dei mezzi di soccorso, delle esigenze di protezione civile, delle caratteristiche urbanistiche e ambientali del territorio, delle esigenze igienico-sanitarie e della necessità di garantire adeguati percorsi pedonali.

3. La planimetria dell'area e la localizzazione dei posteggi sono approvate con apposito atto comunale.

4. La Giunta Comunale può modificare temporaneamente l'area della Fiera per esigenze di sicurezza, ordine pubblico, viabilità, protezione civile o pubblico interesse.

Art. 5 – Orari

1. La Giunta Comunale stabilisce annualmente gli orari di svolgimento della Fiera.

2. Sono stabiliti distintamente, ove necessario: a) l'orario di accesso degli operatori; b) l'orario di montaggio delle strutture; c) l'orario di apertura al pubblico; d) l'orario di chiusura delle attività; e) l'orario di sgombero dell'area.

3. Gli operatori sono tenuti a rispettare gli orari stabiliti.

3. TITOLO III – COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 6 – Operatori ammessi

1. Possono partecipare alla Fiera gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

2. Possono inoltre essere ammessi, nei limiti e alle condizioni previste dalla legge: a) produttori agricoli; b) operatori del settore alimentare; c) artigiani; d) associazioni ed enti senza scopo di lucro; e) altri soggetti individuati dalla Giunta Comunale.

3. La partecipazione è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale.

Art. 7 – Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione deve essere presentata al Comune attraverso il SUAP, PEC o mediante il sistema telematico indicato nell'avviso pubblico,

2. Nell'avviso annuale sono indicati: a) il termine di presentazione delle domande; b) la documentazione necessaria; c) i requisiti richiesti; d) i criteri di formazione della graduatoria; e) le modalità di assegnazione dei posteggi; f) gli eventuali diritti e oneri dovuti.

3. Le domande relative alle fiere e l'assegnazione dei posteggi sono disciplinate dalla normativa regionale vigente.

Art. 8 – Posteggi

1. I posteggi sono individuati nella planimetria della Fiera.

2. Ogni posteggio è individuato mediante: a) numero identificativo; b) superficie; c) dimensioni; d) eventuale destinazione merceologica.
3. L'operatore può utilizzare esclusivamente il posteggio assegnato.
4. È vietato occupare spazi eccedenti la superficie concessa.
5. Le strutture devono essere collocate in modo da non creare pericolo o intralcio.

Art. 9 – Assegnazione dei posteggi

1. L'assegnazione dei posteggi avviene nel rispetto della normativa europea, nazionale e regionale vigente.
2. Le procedure di assegnazione sono disciplinate dal bando o avviso pubblico annuale.
3. Devono essere garantiti i principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e parità di trattamento.
4. I criteri di priorità sono quelli stabiliti dalla normativa vigente e dagli eventuali atti attuativi.

Art. 10 – Presenze e spunta

1. I posteggi eventualmente non occupati dagli assegnatari sono assegnati temporaneamente mediante le operazioni di spunta, secondo la normativa vigente.
2. La rilevazione delle presenze è effettuata dal personale incaricato dal Comune.
3. Le presenze effettive nella Fiera sono computate secondo le disposizioni regionali vigenti.
4. La partecipazione alla spunta non determina l'acquisizione di un diritto permanente sul posteggio.

4. TITOLO IV – PUBBLICA SICUREZZA, SAFETY E SECURITY

Art. 11 – Principi generali di sicurezza

1. Lo svolgimento della Fiera deve avvenire garantendo adeguati livelli di sicurezza dei partecipanti, pubblica incolumità, sicurezza urbana, prevenzione degli incendi, accessibilità dei mezzi di soccorso, gestione delle emergenze e tutela della salute pubblica.
2. Le misure di sicurezza sono individuate in relazione alle caratteristiche concrete della manifestazione, all'affluenza prevista, alla conformazione dell'area, alla presenza di strutture temporanee, alla viabilità e agli eventuali eventi collaterali.
3. La Giunta Comunale può richiedere, quando necessario, specifiche relazioni tecniche, planimetrie, piani di emergenza, valutazioni dei rischi e ogni altra documentazione prevista dalla normativa.

Art. 12 – Safety e security

1. Per gli aspetti di safety, intesi quali misure finalizzate alla tutela dell'incolumità delle persone e alla prevenzione dei rischi, si applicano le disposizioni vigenti e le indicazioni del Ministero dell'Interno.
2. Per gli aspetti di security, concernenti la prevenzione di condotte intenzionalmente pericolose e la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, si applicano le disposizioni delle competenti Autorità.
3. Costituiscono riferimento le direttive, circolari e linee guida del Ministero dell'Interno vigenti in materia di sicurezza nelle manifestazioni pubbliche.
4. Qualora la manifestazione presenti profili di rischio particolarmente rilevanti, il Comune provvede agli adempimenti e ai necessari raccordi con Prefettura, Questura, Comando dei Vigili del Fuoco e altri enti competenti.
5. Le misure di sicurezza sono proporzionate alla tipologia e al livello di rischio della manifestazione.

Art. 13 – Piano della sicurezza e gestione delle emergenze

1. Ove richiesto dalla normativa o dalle caratteristiche della manifestazione, l'organizzazione deve essere corredata da un apposito piano o documento relativo alla sicurezza e alla gestione delle emergenze.
2. Il piano individua, ove necessario, vie di fuga, uscite e accessi di emergenza, percorsi dei mezzi di soccorso, punti di primo soccorso, sistemi di comunicazione dell'emergenza, procedure di evacuazione, aree di raccolta, presidi antincendio, eventuale servizio di assistenza e sicurezza e modalità di gestione delle emergenze.
3. Le misure sono definite tenendo conto anche delle disposizioni del Codice della Protezione Civile e delle eventuali indicazioni delle Autorità competenti.

Art. 14 – Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo

1. Qualora nell'ambito della Fiera siano organizzati spettacoli o trattenimenti pubblici soggetti alla disciplina del TULPS, devono essere acquisiti i titoli autorizzativi e le verifiche previste dalla normativa vigente.
2. Ove necessario, si applicano gli articoli 68, 69 e 80 del TULPS e le disposizioni relative alla Commissione Comunale o Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.
3. La semplice presenza di operatori commerciali e di banchi di vendita nell'ambito della Fiera non costituisce, di per sé, pubblico spettacolo; gli eventuali spettacoli, intrattenimenti, concerti o attività analoghe sono soggetti alla relativa disciplina.
4. Per le manifestazioni che comprendano attività di pubblico spettacolo si applicano anche le specifiche norme di prevenzione incendi e le eventuali disposizioni della Commissione di Vigilanza.

Art. 15 – Prevenzione incendi

1. Le strutture, gli impianti e le attività presenti nell'area fieristica devono essere realizzati e utilizzati nel rispetto della normativa di prevenzione incendi.
2. Ove applicabile, trovano applicazione il D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, il D.M. 19 agosto 1996, il D.M. 3 agosto 2015, il D.M. 22 novembre 2022 e le ulteriori disposizioni tecniche e prescrizioni dei Vigili del Fuoco.
3. Gli operatori sono tenuti a mantenere liberi gli spazi destinati ai mezzi di soccorso e alle vie di emergenza.

Art. 16 – Impiego di GPL e materiali infiammabili

1. L'utilizzo di GPL, gas, fiamme libere o altre fonti di energia potenzialmente pericolose è consentito esclusivamente nel rispetto della normativa vigente.
2. Gli operatori che utilizzano apparecchiature alimentate a GPL devono adottare tutte le misure di sicurezza prescritte.
3. Le bombole devono essere installate, custodite e utilizzate secondo le norme tecniche applicabili.
4. La Giunta Comunale, sentiti gli organi competenti, può vietare o limitare l'utilizzo del GPL in determinate aree della Fiera.
5. È vietato utilizzare impianti, apparecchiature o bombole non conformi alla normativa vigente.

5. TITOLO V – VIABILITÀ, ORDINE PUBBLICO E POLIZIA LOCALE

Art. 17 – Viabilità

1. Lo svolgimento della Fiera può comportare la temporanea modifica della viabilità ordinaria.
2. Le modifiche alla circolazione sono disciplinate mediante apposita ordinanza ai sensi del Codice della Strada.
3. L'ordinanza stabilisce, ove necessario, divieti di transito, divieti di sosta, deviazioni del traffico e percorsi alternativi, orari di accesso degli operatori ed eventuali aree riservate al carico e scarico.

Art. 18 – Pubblica sicurezza e sicurezza urbana

1. Lo svolgimento della Fiera deve garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza pubblica.
2. Restano ferme le competenze delle Autorità di pubblica sicurezza.
3. Il Sindaco esercita le attribuzioni previste dalla legge in materia di sicurezza e ordine pubblico nell'ambito delle proprie competenze.
4. Il Comune collabora con la Prefettura, la Questura, l'Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza, i Vigili del Fuoco, il Servizio Sanitario e gli altri soggetti competenti.
5. Nell'organizzazione della manifestazione sono tenute in considerazione le disposizioni in materia di sicurezza urbana vigenti.

Art. 19 – Polizia Locale

1. La Polizia Locale svolge le attività di vigilanza e controllo di propria competenza.
2. Il personale della Polizia Locale esercita le funzioni previste dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 e dalla normativa regionale vigente, comprese le funzioni di polizia stradale e, nei limiti previsti dalla legge, le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza.
3. Gli operatori sono tenuti a rispettare le disposizioni impartite dagli agenti e ufficiali di Polizia Locale nell'esercizio delle loro funzioni.

6. TITOLO VI – IGIENE, AMBIENTE E DECORO

Art. 20 – Attività alimentari

1. Gli operatori del settore alimentare devono rispettare la normativa europea, nazionale e regionale in materia di igiene e sicurezza alimentare.
2. In particolare, devono essere rispettate le disposizioni del Regolamento (CE) n. 853/2004 e della restante normativa applicabile.
3. Le strutture destinate alla vendita e alla somministrazione devono essere idonee sotto il profilo igienico-sanitario.
4. Il Comune può richiedere la documentazione prevista dalla normativa vigente.

Art. 21 – Rifiuti e pulizia

1. Ogni operatore è responsabile della pulizia del proprio posteggio.
2. I rifiuti devono essere raccolti e conferiti secondo le modalità stabilite dal Comune e dal gestore del servizio.

3. È vietato abbandonare sul suolo pubblico merci, imballaggi, cartoni, cassette, residui alimentari e qualsiasi altro materiale.
4. Al termine della manifestazione l'area deve essere restituita libera da rifiuti e materiali.
5. Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e della normativa comunale in materia ambientale.

Art. 22 – Decoro urbano

1. Gli operatori sono tenuti a mantenere le strutture e gli spazi occupati in condizioni decorose.
2. Le strutture devono essere compatibili con le caratteristiche dell'area e con le eventuali prescrizioni comunali.
3. È vietato danneggiare il patrimonio pubblico, gli arredi urbani, la pavimentazione, la segnaletica e le altre strutture presenti nell'area.

7. TITOLO VII – OBBLIGHI, DIVIETI E SANZIONI

Art. 23 – Obblighi degli operatori

1. Gli operatori devono: a) occupare esclusivamente il posteggio assegnato; b) rispettare gli orari; c) rispettare le prescrizioni di sicurezza; d) mantenere libero il passaggio dei mezzi di soccorso; e) rispettare le disposizioni igienico-sanitarie; f) provvedere alla pulizia del posteggio; g) rispettare le disposizioni della Polizia Locale; h) esibire i titoli abilitativi agli organi di controllo; i) lasciare libero il posteggio al termine della manifestazione.

Art. 24 – Divieti

1. È vietato: a) occupare un posteggio diverso da quello assegnato; b) superare i limiti del posteggio; c) ostacolare le vie di fuga; d) impedire l'accesso ai mezzi di soccorso; e) utilizzare strutture non conformi alle norme di sicurezza; f) utilizzare GPL o altre fonti energetiche in violazione delle norme vigenti; g) abbandonare rifiuti; h) arrecare danni alle strutture pubbliche; i) svolgere attività diverse da quelle autorizzate; j) cedere il posteggio in violazione della normativa vigente.

Art. 25 – Sanzioni

1. Le violazioni del presente Regolamento sono sanzionate secondo le disposizioni della normativa nazionale e regionale vigente.
2. Per le violazioni relative al commercio su aree pubbliche trovano applicazione le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 114/1998, dalla legge regionale Abruzzo n. 23/2018 e dalle ulteriori disposizioni vigenti.
3. L'esercizio abusivo del commercio su aree pubbliche è soggetto alle sanzioni, nonché alle misure di confisca, previste dalla normativa vigente.
4. Le sanzioni amministrative sono applicate nel rispetto della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Restano ferme le eventuali responsabilità penali e civili.
6. Per le violazioni della normativa in materia di prevenzione incendi, sicurezza, igiene, alimenti, viabilità e pubblica sicurezza si applicano le specifiche sanzioni previste dalle rispettive disposizioni di legge.

8. TITOLO VIII – SPOSTAMENTO, SOSPENSIONE E ANNULLAMENTO

Art. 26 – Spostamento della Fiera

1. La Giunta Comunale può disporre lo spostamento della Fiera rispetto alla data dell'11 novembre per esigenze di pubblico interesse, sicurezza, ordine pubblico, viabilità, protezione civile, condizioni meteorologiche avverse, esigenze igienico-sanitarie, concomitanza con altre manifestazioni o esigenze organizzative.
2. Lo spostamento può riguardare una o più giornate.
3. La Fiera può essere anticipata o posticipata al sabato o alla domenica immediatamente precedente o successiva all'11 novembre, nel rispetto del limite massimo di tre giorni consecutivi.
4. Il provvedimento di spostamento è adottato dalla Giunta Comunale, salvo le competenze attribuite dalla legge ad altri organi o Autorità.

Art. 27 – Sospensione o annullamento

1. In presenza di condizioni che possano compromettere la sicurezza delle persone, la Giunta Comunale può disporre la sospensione o l'annullamento della manifestazione, fatti salvi i poteri delle altre Autorità competenti.
2. Il provvedimento può essere adottato anche in caso di eventi imprevedibili o di forza maggiore.
3. In caso di emergenza durante lo svolgimento della Fiera, le Autorità competenti possono disporre l'immediata sospensione delle attività e l'evacuazione dell'area.
4. Gli operatori e il pubblico sono tenuti a rispettare le disposizioni impartite dalle Autorità.

9. TITOLO IX – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28 – Competenze degli uffici comunali

1. Gli uffici comunali competenti provvedono, ciascuno per quanto di competenza, agli adempimenti necessari per l'organizzazione della Fiera.
2. In particolare, sono coinvolti, ove necessario: a) SUAP; b) Polizia Locale; c) Ufficio Tecnico; d) Ufficio Tributi; e) Servizi di Protezione Civile; f) altri uffici e servizi comunali competenti.

Art. 29 – Provvedimenti annuali

1. La Giunta Comunale stabilisce annualmente, nel rispetto del presente Regolamento: a) le date della Fiera; b) la durata; c) gli orari; d) l'area interessata; e) il numero e la superficie dei posteggi; f) eventuali specializzazioni merceologiche; g) le modalità di presentazione delle domande; h) i termini per la presentazione delle domande; i) le modalità di assegnazione; j) le eventuali prescrizioni di sicurezza; k) le modalità di accesso e sgombero; l) ogni ulteriore disposizione necessaria allo svolgimento della manifestazione.
2. I provvedimenti annuali non possono derogare alle disposizioni inderogabili contenute nella normativa nazionale e regionale.

Art. 30 – Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni europee, nazionali e regionali vigenti.

2. In particolare, si applicano le disposizioni vigenti in materia di commercio su aree pubbliche, fiere e mercati, pubblica sicurezza, sicurezza urbana, safety e security, pubblico spettacolo, prevenzione incendi, protezione civile, viabilità, igiene e sicurezza alimentare, tutela ambientale e occupazione del suolo pubblico.

Art. 31 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore secondo le modalità previste dallo Statuto e dalle disposizioni comunali vigenti.

2. Dalla data di entrata in vigore sono abrogate le disposizioni regolamentari comunali incompatibili con il presente Regolamento.

3. Le disposizioni del presente Regolamento si intendono automaticamente adeguate alle eventuali